



COMUNE DI CASTELBUONO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

REG. ORD. N. 42 DEL 03/05/2021

IL SINDACO

(Autorità Locale Sanitaria)

VISTO il DPCM del 02/03/2021 "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";

VISTO il D.L. n. 52 del 22/04/2021 che proroga al 31/07/2021 i termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute "Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia contingibili ed urgenti, adottate ai sensi dell'art. 32, c. 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" ed in particolare le Ordinanze che istituiscono le zone rosse in alcuni comuni della Regione Sicilia;

TENUTO CONTO dell'andamento epidemiologico da COVID-19 nel territorio comunale e nei comuni limitrofi;

RITENUTO necessario adottare misure straordinarie per contenere i disagi dell'emergenza sanitaria;

VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

VISTO l'art. 32, c. 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'Art. 50, cc. 5 e 6 del D.lgs. 267/2000;

fermo restando tutte le misure già vigenti di contenimento del rischio di diffusione del virus,

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 31/07/2021,

nel territorio del Comune di Castelbuono sono adottate le seguenti ulteriori misure:

- **La sospensione delle visite domiciliari in occasione degli eventi funebri e dei cortei funebri. Per la tumulazione è consentita esclusivamente la presenza dei familiari per un massimo di 15 persone oltre gli operatori, con obbligo di mantenere la distanza interpersonale di un metro e di indossare i DPI che coprono naso, bocca e occhi.**

La pubblicazione del presente provvedimento ha valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 1.000,00 ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 19 del 25/03/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020.

Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla

Polizia Municipale • Via Sant'Anna, 25 - 90013 Castelbuono (PA) • Tel. 0921 671013 - Fax 0921 671032 • C.F. 00310810825
www.comune.castelbuono.pa.it - info@comune.castelbuono.pa.it - comune.castelbuono@pec.it



pubblicazione, al Prefetto di Palermo, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Sicilia o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Comunale.

La presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura U.T.G. di Palermo, al Comando di Polizia Municipale, al Comando del Locale Distaccamento del Corpo Forestale, al Comando della Locale Stazione dei Carabinieri.

IL SINDACO
Mario Cicero

